## Memento Pratico

GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

# PROCEDURA CIVILE

2019

Aggiornato al 28 maggio 2019



## Piano dell'opera

	PARTE I STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROCESSO	5
Capitala 4	No	
Capitolo 1. Capitolo 2.	Negoziazione assistita  Mediazione	20 85
Capitolo 2.	Conciliazione	275
Capitolo 3.	Arbitrato	330
Capitolo 5.	Transazione	587
	PARTE II PROCESSO: REGOLE GENERALI	650
Titolo I - GIURIS	SDIZIONE	654
Titolo II - COMF	PETENZA	735
Titolo III - SOGGETTI DEL PROCESSO		1150
Titolo IV - ATTI	E PROVVEDIMENTI DEL PROCESSO	1635
Titolo V - REGO	LE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT)	1940
Titolo VI - TERI	MINI	2080
Titolo VII - CON	IUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI E DEPOSITI	2170
Titolo VIII - PRO	OVE	2700
Titolo IX - SPES	GE .	3300
	PARTE III PROCEDIMENTO ORDINARIO	3800
Titolo I - PROCE	ESSO ORDINARIO DI PRIMO GRADO	3802
Capitolo 1.	Procedimento avanti al tribunale	3804
Capitolo 2.	Procedimento avanti al giudice di pace	4600

pag. 1355

pag. 1381

Indice per articolo

Indice analitico

	NAZIONI	476
Capitolo 1.	Regole generali	476
Capitolo 2.	5010	
Capitolo 3.	Ricorso per cassazione	5200
Capitolo 4.	Revocazione	550
Capitolo 5.	Opposizione di terzo	5570
	PARTE IV	
	PROCEDIMENTO SOMMARIO	6000
	PARTE V	
	PROCEDIMENTI CAUTELARI	6325
	PARTE VI	
	PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE	6676
	PARTE VII	
	PROCESSO DI ESECUZIONE	6957
Capitolo 1.	Regole comuni	696
Capitolo 2.	Esecuzione mobiliare	719
Capitolo 3.	Esecuzione presso terzi	732
Capitolo 4.	Esecuzione immobiliare	741
Capitolo 5.	Esecuzione in forma specifica	761
Capitolo 6.	Opposizioni nel processo esecutivo	769
Capitolo 7.	Sospensione ed estinzione del processo esecutivo	781
	PARTE VIII	
	CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO	8018
	PARTE IX ALTRI PROCEDIMENTI	
0 1/ 1 4		
Capitolo 1.	Azioni a tutela del possesso	885
Capitolo 2.	Procedimenti in materia locatizia	896
Capitolo 3.	Persone e famiglia	917
Capitolo 4. Capitolo 5.	Class action e azioni inibitorie	947
CapituiU 5.	Irragionevole durata del processo: legge Pinto	991
	PARTE X ASPETTI INTERNAZIONALI	10020
	INDICI	



## Memento Pratico

AREA LEGALE

## PROCEDURA CIVILE





#### SCOPRI GLI ALTRI TITOLI INDISPENSABILI PER LA TUA PROFESSIONE

#### Crisi d'impresa e Fallimento



#### Contratti d'Impresa



#### Immobili e Condominio



## Cooperative



### Famiglia e Patrimonio



#### Procedura Penale



#### Società Commerciali



#### **CAPITOLO 1**

## Procedimento avanti al tribunale

SOMMARIO				
Sez. 1 - Attività dell'attore I. Atto di citazione II. Costituzione in giudizio Sez. 2 - Attività del convenuto I. Comparsa di costituzione e risposta II. Costituzione in giudizio Sez. 3 - Svolgimento del processo I. Mancata costituzione delle parti II. Comparizione e trattazione III. Istruzione probatoria IV. Ordinanze anticipatorie di condanna V. Rimessione della causa al collegio o in decisione	3806 3808 3950 3996 3996 4050 4078 4080 4086 4172 4188	Sez. 4 - Decisione I. Decisione del giudice unico II. Decisione collegiale III. Provvedimenti del giudice Sez. 5 - Vicende particolari del processo I. Processo in contumacia II. Sospensione III. Interruzione IV. Estinzione V. Cessazione della materia del contendere VI. Riunione dei processi VII. Separazione del processi	4338 4342 4352 4374 4388 4392 4418 4456 4492 4552 4566 4584	

Il processo di primo grado avanti al tribunale rappresenta lo **schema tipo** per tutti i procedimenti di cognizione di primo grado e in grado di appello (ma non per quelli innanzi alla corte di cassazione). Le norme che lo regolano sono dunque sempre applicabili, in quanto compatibili, a meno che una disciplina speciale relativa ad altri procedimenti disponga diversamente

La **competenza** del tribunale è molto vasta e viene definita «residuale» solo nel senso che il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice (per questo tema si rinvia all'apposita trattazione: v. n. 755 e s.).

Il tribunale è composto da giudici togati (ossia da magistrati nominati a seguito di un concorso pubblico) e decide di regola in **composizione** monocratica (per i casi decisi in composizione collegiale: v. n. 1548).

#### **SEZIONE 1**

## Attività dell'attore

Il soggetto che vuole far valere in giudizio i propri diritti deve proporre domanda al giudice competente (art. 99 c.p.c.). Di regola incarica un avvocato affinché questi rediga un atto (l'atto di citazione) a fondamento delle proprie pretese, chieda un determinato provvedimento giudiziale e inviti la controparte a comparire in giudizio per difendersi da tali richieste. L'atto così predisposto deve essere poi notificato, a cura dell'attore, alla controparte (il c.d. convenuto in giudizio) e depositato presso la cancelleria del giudice competente, instaurando così il processo.

3804

#### I. Atto di citazione

3808 L'atto di citazione è lo strumento classico con cui si instaura il giudizio ordinario di primo grado.

Esso è generalmente **redatto e sottoscritto** da un avvocato secondo il **contenuto** minimo indicato dalla legge. Nella citazione deve essere indicata la data dell'udienza nella quale dovrà comparire il convenuto: da questo deriva il nome di «atto di citazione a comparire a udienza fissa».

Una volta redatto, l'atto deve essere **notificato** al convenuto e successivamente **depositato** in tribunale con il fascicolo di parte, la procura alle liti e la nota di iscrizione a ruolo della causa, secondo le regole della costituzione in giudizio (v. n. 3950 e s.).

#### A. Contenuto dell'atto di citazione

La tabella elenca gli elementi che deve contenere l'atto di citazione, rinviando alla loro trattazione particolare.

Contenuto dell'atto di citazione	Riferimenti	v. n.
Indicazione del <b>tribunale</b> davanti al quale la domanda è proposta	art. 163 c. 3 n. 1 c.p.c.	3812 e s.
Indicazioni relative alle <b>parti</b> (attore e convenuto)	art. 163 c. 3 n. 2 c.p.c.	3816 e s.
Determinazione della cosa <b>oggetto</b> della domanda	art. 163 c. 3 n. 3 c.p.c.	3830 e s.
Esposizione dei <b>fatti</b> e degli <b>elementi di diritto</b> costituenti le ragioni della domanda, con le relative <b>conclusioni</b>	art. 163 c. 3 n. 4 c.p.c.	3836 e s.
Indicazione dei <b>mezzi di prova</b> dei quali l'attore intende valersi e, in particolare, dei <b>documenti</b> che offre in comunicazione	art. 163 c. 3 n. 5 c.p.c.	3846
Indicazioni relative all'avvocato: a) nome e cognome b) indicazione della procura e del domicilio eletto c) codice fiscale d) numero di fax	art. 163 c. 3 n. 6 c.p.c. e art. 125 c. 1 c.p.c.	3826
Indicazione del <b>giorno dell'udienza</b> di comparizione	art. 163 c. 3 n. 7 c.p.c.	3848 e s.
Invito al convenuto a costituirsi e a comparire nell'udienza indicata nell'atto, dinanzi al giudice designato, e avvertimento sulle decadenze derivanti dalla costituzione oltre i termini di legge	art. 163 c. 3 n. 7 c.p.c.	3868 e s.
<b>Dichiarazione</b> del <b>valore</b> della <b>causa</b> , ai fini del pagamento del contributo unificato	art. 14 DPR 115/2002	3876
Sottoscrizione dell'avvocato	art. 163 c. 4 c.p.c.	3878 e s.
Relazione di <b>notificazione</b> (contenuto non obbligatorio)	_	3882

**Indicazione del tribunale** (art. 163 c. 3 n. 1 c.p.c.) L'atto di citazione deve indicare il tribunale davanti al quale si propone la domanda. Ad **esempio**, «Tribunale Civile di Roma» o «Tribunale Civile di Milano».

Non è necessario indicare anche la **sezione del tribunale** (ad esempio, sezione fallimentare o sezione specializzata delle imprese): è possibile indicare il tribunale come giudice adito, anziché la sua sezione senza che questo determini la nullità della domanda (Cass.  $1^{\circ}$  aprile 2011 n. 7579, Cass. 15 marzo 1990 n. 2117).

Non è necessario nemmeno indicare la sezione distaccata del tribunale centrale. La mancata indicazione tuttavia obbliga l'attore ad iscrivere la causa al ruolo presso la sede centrale del tribunale competente, pena la nullità dell'atto di citazione per violazione delle norme sul contraddittorio: il giudice della sede centrale non può dichiarare la propria incompetenza ma deve trasmettere gli atti al presidente del tribunale che decide con decreto non impugnabile (art. 83 ter disp.att. c.p.c.) (Cass. 13 ottobre 2014 n. 21557).

Se l'indicazione del tribunale competente manca o risulta assolutamente incerta, l'atto di citazione è nullo (art. 164 c. 1 c.p.c.). La nullità si estende all'intero procedimento eventualmente proseguito.

La citazione può essere sanata, con efficacia retroattiva (cioè dalla notificazione dell'atto di citazione), secondo le regole esaminate al n. 3938 e s.

Indicazioni relative alle parti (art. 163 c. 3 n. 2 c.p.c.) L'atto deve indicare gli **estremi** che identificano l'attore ed il convenuto. Questi variano a seconda che l'indicazione riguardi una persona fisica, un imprenditore individuale o una ditta oppure una società, un'associazione o un altro ente.

Di regola l'attore elegge domicilio presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta in giudizio o presso un avvocato domiciliatario: v. n. 1499 e s.

**Persona fisica, imprenditore individuale o ditta** Se le parti, o una di esse, sono persone fisiche o imprenditori individuali, si devono indicare le loro **generalità** (art. 163 c. 3 n. 2 c.p.c.):

- a) per l'attore: nome e cognome, residenza e codice fiscale;
- b) per il **convenuto**: nome, cognome e codice fiscale, oltre a residenza oppure domicilio o

Il codice fiscale della persona fisica imprenditore individuale non coincide con il numero di partita IVA.

Se l'attore o il convenuto è incapace o inabilitato e quindi è assistito o rappresentato da una terza persona si devono indicare le generalità del tutore o del curatore ossia (art. 163 c. 3 n. 2 c.p.c.): nome, cognome, codice fiscale oltre a residenza o domicilio o dimora. Per l'elenco delle persone che assistono o rappresentano la parte in giudizio, si rinvia al n. 1165.

L'atto di citazione **non deve** invece contenere le generalità dell'avvocato del convenuto: l'attore non potrebbe, infatti, indicare questi dati prima della futura ed eventuale costituzione in giudizio del convenuto (indicazione che sarebbe addirittura richiesta a pena di nullità, data la sanzione prevista dall'art. 164 c.p.c.).

Ad esempio se si cita in giudizio l'**inabilitato** ma non anche il suo curatore (o, viceversa, il solo curatore, ma non l'inabilitato), la citazione è nulla e tale nullità incide sulla validità dell'intero procedimento (Cass. SU 19 aprile 2010 n. 9217, Cass. 30 gennaio 2015 n. 1773).

Se si cita in giudizio una ditta si devono indicare i dati della persona fisica imprenditore individuale: la ditta infatti non ha una propria capacità giuridica, ma costituisce il segno distintivo con cui l'imprenditore individuale esercita la propria attività (Cass. 19 aprile 2010 n. 9260, Cass. 13 febbraio 2006 n. 3052, Cass. 1° giugno 1990 n. 5157). Se la domanda è stata formalmente proposta contro la ditta individuale, essa deve ritenersi come proposta nei confronti dell'imprenditore individuale che la esercita (Trib. Arezzo 4 settembre 2013).

L'attore che cita i convenuti come contitolari di una «ditta», anziché come persone fisiche, compie una mera imprecisione terminologica. I destinatari della domanda sono, infatti, dotati della legittimazione (passiva) a stare in giudizio, non esistendo un soggetto «ditta» distinto dai suoi contitolari (Cass. 23 dicembre 1994 n. 11122).

**Società, associazione o altro ente** Se le parti, o una di esse, sono società, associazioni, comitati od altri enti si deve indicare (art. 163 c. 3 n. 2 c.p.c.):

- la denominazione o la ragione sociale o il nome del diverso ente;
- il codice fiscale:
- l'organo o l'ufficio che ne ha la rappresentanza. Non è necessario indicare precisamente la persona o le persone fisiche titolari dell'organo dell'ente convenuto in giudizio: è sufficiente una indicazione generica (ad esempio, presidente del consiglio di amministrazione;

3814

3817

3816

3818

3819

amministratore delegato; presidente dell'associazione) o anche il solo riferimento al legale rappresentante in carica (o *pro tempore*).

In generale, il **codice fiscale** coincide con il numero di partita IVA. Per alcune società codice fiscale e partita IVA non coincidono (ciò accade se la società ha trasferito il domicilio fiscale da una provincia all'altra, in tal caso viene infatti attribuita una nuova partita IVA, mentre il codice fiscale rimane invariato). La **mancata indicazione** del codice fiscale è irrilevante e non determina la nullità dell'atto giudiziario se l'atto è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo e non determina incertezza in ordine al soggetto contro il quale è stata proposta la domanda (Trib. Massa 22 giugno 2015 n. 688).

In presenza di un **consiglio di amministrazione** di una società di capitali, si può agire nei confronti di un solo amministratore, senza alcuna limitazione, anche quando la rappresentanza sia esercitata in forma congiunta.

Se si vuole convenire in giudizio una **società di persone** regolare, i rappresentanti possono essere individuati con una visura presso il registro delle imprese competente a seconda della sede della società. In ogni caso, è possibile citare:

- la società, con indicazione della sua ragione sociale, convenendo tutti i suoi rappresentanti: è questo il modo più corretto e frequente;
- la società, con indicazione della sua ragione sociale, convenendo uno solo dei suoi rappresentanti (Cass. 25 novembre 1983 n. 7080);
- tutti i soci, senza citare la società (Cass. 22 aprile 1994 n. 3842, Cass. 1° agosto 1990 n. 7663).

In caso di **fusione tra società** si cita in giudizio la società risultante dalla fusione o quella incorporante. Sarebbe possibile citare in giudizio anche la società incorporata, secondo un principio che si desume da una decisione delle sezioni unite, la quale ha affermato che la fusione per incorporazione non dà luogo ad un fenomeno di estinzione e successione (come invece ritenuto generalmente), ma ad un'integrazione reciproca delle società partecipanti all'operazione, con la prosecuzione di tutti i rapporti processuali e sostanziali posti in essere prima della fusione (Cass. SU 8 febbraio 2006 n. 2637, Cass. 15 febbraio 2013 n. 3820, Trib. Milano 27 febbraio 2015 n. 2674). Tuttavia, se la società incorporata ha ottenuto la cancellazione dal registro delle Imprese, stante l'efficacia costitutiva del provvedimento di cancellazione, si determina l'immediata estinzione della società incorporata, che non può più mantenere la propria individualità, né può far valere la persistenza di una propria autonoma legittimazione attiva o passiva (Cass. 15 febbraio 2013 n. 3820).

**3822 Omissione o incertezza delle indicazioni** (art. 164 c. 1 c.p.c.) Se mancano del tutto le indicazioni relative all'attore o al convenuto, o se esse sono sbagliate o se comunque non consentono di stabilire con certezza chi sono i soggetti del processo, e i relativi dati non si possono desumere dal contenuto complessivo dell'atto o dalla relata di notifica, l'atto di citazione è nullo.

La nullità dell'atto si ritiene però **sanabile** con la costituzione della parte convenuta (v. n. 3938 e s.), con effetti che retroagiscono al momento della notificazione dell'atto di citazione.

**3824** La tabella riporta alcuni **esempi** relativi ai vizi dell'atto di citazione.

Vizio dell'atto di citazione	Conseguenze	Riferimenti	
Mancata indicazione del codice fiscale:			
— della parte che agisce	a) la legge aumenta della metà l'importo del contributo unificato; b) non vi sono altre conseguenze: si tratta di una semplice irregolarità formale	a) art. 13 c. 3 bis DPR 115/2002 b) Trib. Varese 16 aprile 2010	
— del convenuto	l'atto non è nullo se è idoneo al raggiungimento dello scopo non determinando, cioè, un'incertezza assoluta sul soggetto contro il quale è stata proposta la domanda	Trib. Treviso 9 febbraio 2016 n. 349, Trib. Massa 22 giugno 2015 n. 688	

Vizio dell'atto di citazione	Conseguenze	Riferimenti
Se il convenuto è una persona fisica:		
il nome del convenuto è inesatto nella parte dell'atto relativa alla chiamata in giudizio (nel caso di specie la narrativa dell'atto si riferiva a Mario Bossi, a cui la citazione era stata effettivamente notificata, mentre l'atto citava in giudizio Mario Rossi)	la citazione è valida se dal complessivo contenuto dell'atto e dalla sua notificazione è evidente che c'è stato un mero errore materiale	Cass. 29 novembre 1994 n. 10223
errore sulle generalità del convenuto sia nella citazione che nella relata di notifica (sbagliato il prenome del convenuto)	nessuno dei due atti è nullo se si può identificare con certezza il reale destinatario sulla base degli elementi contenuti in uno o nell'altro (non vi è incertezza nel caso in cui la notifica sia avvenuta all'effettivo destinatario)	Cass. 1° dicembre 2015 n. 24441, Cass. 19 marzo 2014 n. 6352 Cass. 1° agosto 2013 n. 18427, Cass. 11 maggio 2005 n. 9928
è citato in giudizio un soggetto inesistente o deceduto o è indicato in modo tanto sommario da non renderlo individuabile	nullità assoluta non sanabile	Cass. 2 febbraio 2018 n. 2647 Cass. 6 giugno 2013 n. 14360 Trib. Genova 24 settembre 2010
Se il convenuto è una società (o un dive	rso ente):	
— non è indicato o è indicato in modo impreciso l'organo o l'ufficio munito di rappresentanza in giudizio	la citazione è valida se non vi è incertezza sull'identificazione della società o dell'ente	Cass. 25 settembre 2007 n. 19922, Cass. 5 settembre 2005 n. 17771, Cass. 24 maggio 2004 n. 9927
— sono indicate in modo erroneo le generalità del socio accomandatario della s.a.s. (e di conseguenza la ragione sociale)	la citazione o la notificazione è nulla solo se l'errore determina un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società	Cass. 19 dicembre 2008 n. 29864
l'erronea indicazione del soggetto che ha la rappresentanza in giudizio della s.a.s. convenuta (intimata in persona del socio accomandatario, anziché del liquidatori nominati)	determina la nullità dell'atto solo se comporti incertezza assoluta sull'identificazione dell'ente, altrimenti si tratta di un'irregolarità, sanabile retroattivamente con la costituzione in giudizio della società, in persona dei suoi effettivi legali rappresentanti	Cass. 2 ottobre 2015 n. 19709
manca l'indicazione della denominazione completa della ditta o del tipo societario di riferimento del convenuto	la citazione è nulla	Trib. Grosseto 25 settembre 2018 n. 819
la società convenuta è indicata in modo assolutamente incerto con l'insuperabile dubbio che si sia voluto evocare in giudizio proprio quello e non un altro ente	la citazione è nulla	Cass. 18 gennaio 2001 n. 718
non è indicato esattamente il convenuto (si cita in giudizio la «società sportiva Udace, con sede in Mestre», ma non vi è incertezza assoluta sulla parte convenuta, identificata nel «Comitato provinciale Udace con sede in Mestre», peraltro costituitosi nel giudizio)	la citazione è valida se non c'è una assoluta incertezza sul soggetto contro il quale è stata proposta la domanda	Cass. 16 maggio 2016 n. 9986, Cass. 15 novembre 2002 n. 16076, Trib. Savona 30 ottobre 2013
— è indicato erroneamente il convenuto	la citazione è nulla se il giudice ritiene che sia incerta l'identificazione del destinatario (la cassazione ha ritenuto che citare in giudizio il «Gruppo Flotta Lauro» in amministrazione straordinaria invece della s.r.l. «Achille Lauro Airlines» determinasse incertezza sul convenuto, mentre la decisione impugnata escludeva la nullità, ritenendo che la notifica presso la sede legale dell'amministrazione straordinaria escludesse ogni dubbio)	Cass. 3 maggio 2004 n. 8344

#### **CAPITOLO 2**

## **Appello**

SOMMARIO			
A. Termini 5 B. Provvedimenti appellabili 5 II. Giudice competente 5 III. Fase introduttiva 5 A. Attività dell'appellante 5 b. Notificazione in appello 5 c. Costituzione in giudizio dell'appellante 5 B. Attività dell'appellato 5 S. Attività dell'appellante 5 S. Attività dell'appellato 5	014         b. Termini e modalità di costituzione           015         ne         5098           016         C. Intervento del terzo         5112           034         IV. Verifica ella costituzione e comparizione delle parti         5116           040         B. Verifica dell'ammissibilità e della procedibilità dell'appello         5120           042         C. Filtro in appello         5132           071         V. Svolgimento della causa         5145           072         A. Eventuale fase istruttoria         5146           078         B. Precisazione delle conclusioni         5152           080         VI. Decisione         5160		

L'appello è il **mezzo d'impugnazione** che consente alla parte che è rimasta insoddisfatta dall'esito della sentenza di primo grado di ottenere il riesame, anche integrale, del **merito** della controversia.

Le **parti** nel giudizio d'appello sono rispettivamente quella che propone l'appello (l'appellante) e quella che lo subisce (l'appellato). Quest'ultimo può a sua volta proporre appello contro la sentenza di primo grado (c.d. appello in via incidentale).

La **sentenza** emessa in sede di appello sostituisce quella di primo grado (c.d. effetto sostitutivo dell'appello).

## I. Presupposti

La tabella elenca i presupposti per proporre il giudizio di appello.

Se **manca** anche uno solo di essi, il giudice, d'ufficio o su istanza di parte deve dichiarare l'appello inammissibile.

La legge non indica tassativamente i **motivi** di appello o i **vizi della sentenza** che legittimano l'impugnazione ma ne rimette la determinazione alla parte che impugna, che può lamentare l'ingiustizia anche dell'intero provvedimento (c.d. mezzo a critica libera). Nell'atto introduttivo del giudizio deve però essere specificata la **motivazione** dell'appello: v. n. 5046.

	l'appello deve essere proposto entro i <b>termini</b> di legge	v. n. 5015
	il provvedimento deve essere <b>appellabile</b>	v. n. 5016 e s.
Presupposti per l'appello	l'appellante deve essere <b>legittimato</b> a impugnare e avere <b>interesse</b> ad impugnare (soccombenza)	si rinvia alle regole generali: v. n. 4800 e s.
	l'appellante non deve aver prestato <b>acquiescenza</b> alla sentenza di primo grado	si rinvia alle regole generali: v. n. 4824 e s.

**5010** 

#### A. Termini

- 5015 Chi propone appello contro la sentenza di primo grado deve farlo entro i seguenti termini perentori:
  - a) entro il termine **breve** di 30 giorni decorrente dalla notifica della sentenza effettuata all'appellante dalla controparte (art. 325 c.p.c.);
  - b) in mancanza di notificazione, entro il termine **lungo** di 6 mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c. 1 c.p.c.).

La notificazione della sentenza, per essere idonea a far decorrere il **termine breve**, deve contenere il **testo integrale**. In caso contrario, l'appello può essere proposto entro il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza ma spetta all'appellante dimostrare la carenza di integralità della comunicazione o notificazione (Cass. 22 gennaio 2018 n. 1498). Per un'ampia trattazione del termine per impugnare: v. n. 4778 e s.

## B. Provvedimenti appellabili

**5016** In generale possono essere appellate tutte le sentenze, definitive e non, pronunciate nel giudizio di primo grado davanti al **tribunale**, salvo i casi in cui l'appello è escluso dalla legge o dall'accordo delle parti (art. 339 c. 1 c.p.c.) o quelli in cui la sentenza di primo grado è stata pronunciata secondo equità (art. 339 c. 2 c.p.c.).

Per l'appellabilità o meno delle sentenze del **giudice di pace** si rinvia alla tabella riepilogativa contenuta al n. 4696.

**Sentenze definitive** È **appellabile** ogni sentenza emessa dal giudice di primo grado e qualunque provvedimento che ha il contenuto di una sentenza, indipendentemente dalla denominazione data dal giudice.

Sono **inappellabili** invece i provvedimenti che il giudice di primo grado ha **erroneamente emesso** in forma di sentenza ma che hanno in realtà natura di ordinanza (come un provvedimento ordinatorio adottato con sentenza).

Ad **esempio** sono appellabili i seguenti provvedimenti che hanno natura sostanziale di sentenza, anche quando presentano una forma diversa:

- ordinanza di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosità, emessa al di fuori dei requisiti di legge e senza il rispetto dei presupposti per la sua pronuncia (v. n. 9088);
- pronuncia di estinzione del processo, emessa in forma di ordinanza, se l'organo investito della decisione della causa ha struttura monocratica. Se invece è emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, la pronuncia conserva la sua natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio (Cass. 17 novembre 2011 n. 24176, Cass. 7 ottobre 2011 n. 20631, Cass. 28 aprile 2004 n. 8092);
- ordinanza del giudice che dichiara la cessazione della materia del contendere (Cass. 14 luglio 1989 n. 3314);
- in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, il provvedimento con cui il giudice risolve la controversia tra le parti sulla portata sostanziale del titolo esecutivo e sull'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa (Cass. 9 marzo 2012 n. 3722, Cass. 15 luglio 2009 n. 16471, Cass. 10 aprile 1992 n. 4407).
- **Sentenze non definitive** Nel corso del giudizio di primo grado il giudice può pronunciare una sentenza che non definisce l'intero giudizio, come accade nei seguenti casi:
  - condanna generica a una prestazione o al pagamento di una provvisionale;
  - decisione su una o più questioni e definizione parziale del giudizio;
  - decisione su una questione di giurisdizione o competenza o su questioni pregiudiziali o preliminari.

In queste ipotesi la parte interessata può **scegliere** se impugnare la sentenza non definitiva in un momento successivo unitamente a quella definitiva, facendone espressa riserva (appello differito, come precisato nel paragrafo successivo) oppure impugnare immediatamente la sentenza nei termini di legge.

**Impugnazione differita (o riserva facoltativa di appello)** (art. 340 c. 1 c.p.c.) Se la parte interessata intende differire la proposizione dell'appello in attesa della sentenza definitiva, deve formulare apposita riserva per evitare che sulla questione decisa con la sentenza non definitiva si formi il giudicato.

La riserva d'appello va fatta, a pena di decadenza, **entro** 30 giorni dalla notificazione della sentenza (termine breve) o comunque non oltre la prima udienza (se anteriore alla scadenza del termine) successiva alla comunicazione della sentenza, davanti al giudice istruttore (Cass. 14 luglio 2004 n. 13085). La riserva può essere presentata con una delle seguenti **modalità** (art. 129 c. 1 e 2 disp.att. c.p.c.):

- dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale;
- dichiarazione scritta su foglio a parte da allegare al processo verbale;
- atto notificato ai difensori delle parti costituite o, se queste non sono costituite, alla parte personalmente.

In **mancanza** di una tempestiva dichiarazione di riserva, la parte decade solamente dalla facoltà di impugnazione differita, ma non anche dal potere di impugnazione immediato (Cass. SU 27 marzo 2008 n. 7940, Cass. 8 aprile 2004 n. 6951). Se invece la parte ha formulato la riserva, non può più promuovere l'appello immediato.

**Precisazioni** 1) Il **termine per la riserva** non può essere prorogato o differito, per cui è irrilevante che la prima udienza sia stata di mero rinvio o di trattazione (Cass. 9 gennaio 2007 n. 212, Cass. 17 febbraio 2005 n. 3266).

2) La riserva presentata da una parte non giova anche alle altre (Cass. 31 luglio 2008 n. 20892).

Quando la parte si avvale della riserva facoltativa di appello, l'impugnazione deve essere proposta unitamente a quella presentata contro la sentenza che definisce il giudizio o contro una successiva e ulteriore sentenza non definitiva (art. 340 c. 2 c.p.c.).

Se la **parte** che ha formulato la riserva risulta **soccombente** anche nella sentenza definitiva, le due impugnazioni devono essere proposte con lo stesso atto.

Se invece alla fine del processo risulta **vittoriosa**, l'impugnazione della sentenza non definitiva può essere promossa solo in via incidentale.

La riserva **non** può invece essere **formulata** e, se già presentata, rimane priva di effetto, quando contro la sentenza non definitiva è stato già proposto appello immediato da una delle parti (art. 340 c. 3 c.p.c.).

Se il **processo si estingue in primo grado**, la sentenza di merito contro cui la parte ha fatto riserva d'appello acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile la sentenza o l'ordinanza che pronuncia l'estinzione. Per proporre appello contro il provvedimento che dichiara l'estinzione è previsto il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza o, in mancanza della notifica, quello di 6 mesi dalla pubblicazione (art. 129 c. 3 disp.att. c.p.c.).

**Impugnazione immediata** Se la parte interessata sceglie di proporre immediatamente appello contro la sentenza non definitiva, deve farlo nei termini e con i modi ordinari. L'impugnazione immediata non preclude la possibilità di impugnare, una volta emessa, la sentenza definitiva, né impedisce la prosecuzione del giudizio di primo grado.

L'appello immediato riguarda solo la questione affrontata dalla sentenza non definitiva impugnata: il giudice di secondo grado investito dell'appello può conoscere solo le questioni decise dalla sentenza appellata senza procedere all'esame di altri aspetti. La sentenza di riforma resa dallo stesso giudice infatti si inserisce immediatamente nel processo eventualmente sospeso o ancora pendente davanti al giudice di primo grado (Cass. 8 aprile 2003 n. 5456).

**Sentenze non appellabili per accordo tra le parti** (art. 360 c. 2 c.p.c.) Le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado avanti il tribunale possono discrezionalmente ed espressamente decidere di omettere il giudizio di secondo grado, ammettendo solamente il ricorso immediato per cassazione.

In tali casi però il ricorso per cassazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro (v. n. 5224 e s.).

5022

**5024** 

**5026** 

5036

5038

- **Sentenze non appellabili per legge** L'appellabilità è esclusa per i seguenti provvedimenti, contro i quali è necessario ricorrere direttamente in cassazione:
  - sentenze del **giudice di pace** nelle cause indicate in tabella al n. 4696;
  - provvedimenti resi nel corso del giudizio di **opposizione agli atti esecutivi** (art. 618 c. 1 e 2 c.p.c.);
  - sentenze del **tribunale** pronunciate secondo **equità** su concorde richiesta delle parti (art. 339 c. 2 c.p.c.);
  - sentenze che decidono controversie di **lavoro** di valore non superiore a 25,82 euro (art. 440 c.p.c.).

## II. Giudice competente

- L'appello contro le **sentenze di primo grado** si propone al giudice di grado immediatamente superiore. Più precisamente per la sentenza di primo grado pronunciata (art. 341 c.p.c.):
  - dal **giudice di pace** (nei casi in cui è ammesso l'appello), è competente il tribunale, in composizione monocratica per l'intero giudizio;
  - dal tribunale, è competente la corte d'appello in composizione collegiale, per l'intero giudizio.

In entrambi i casi è competente per **territorio** il giudice nella cui circoscrizione ha sede il giudice di primo grado che ha pronunciato la sentenza appellata.

La competenza così determinata è **inderogabile** (Cass. 13 maggio 1998 n. 4829).

Se è in causa un'**amministrazione dello Stato**, l'appello contro la sentenza del tribunale deve proporsi alla corte d'appello dove ha sede l'avvocatura dello Stato nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda (art. 25 c.p.c.).

L'appello proposto dinanzi ad un **giudice diverso** da quello individuato secondo le regole sopra esaminate non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della *translatio iudicii*, sia quando l'appello è proposto avanti a un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia se l'appello è proposto avanti a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame (Cass. SU 14 settembre 2016 n. 18121).


Quando è accolta l'eccezione di **incompetenza** del giudice adito, il processo deve essere **riassunto** davanti al giudice competente nel termine fissato nell'ordinanza o, in mancanza, in quello di 3 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che ne dichiara l'incompetenza; in tal caso il processo può continuare davanti al giudice competente (art. 50 c. 1 c.p.c.). Se la riassunzione non avviene nei suddetti termini il processo si estingue (art. 50 c. 2 c.p.c.).

### III. Fase introduttiva

L'appellante, tramite il proprio avvocato, predispone e notifica un atto di citazione in appello alla controparte e si costituisce in giudizio. La controparte convenuta in giudizio (l'appellato) si può costituire depositando la comparsa di costituzione e risposta.

Lo schema che segue riassume tale fase introduttiva.

In generale il procedimento d'appello davanti alla corte o al tribunale è **disciplinato** dalle norme dettate dal codice di procedura civile per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, in quanto compatibili (art. 359 c.p.c.).



## A. Attività dell'appellante

La parte che intende impugnare la sentenza deve redigere un atto avente la forma della citazione, individuare il giudice competente per il secondo grado di giudizio e notificare l'atto alla controparte (o alle controparti) entro i termini di legge.

Con tale atto l'appellante sottopone all'esame del nuovo giudice, che ne acquisisce la piena cognizione (effetto devolutivo), questioni già discusse e trattate in primo grado. La parte che propone l'appello non può ampliare l'oggetto del giudizio, né introdurre nuove domande o eccezioni (né lo possono fare le controparti), salvi i casi esaminati al n. 5049.

#### a. Atto di citazione in appello

L'atto di citazione deve contenere, oltre a tutti gli elementi dell'atto di citazione di primo grado, l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, a pena d'inammissibilità.

L'appellante può impugnare l'intera sentenza o suoi singoli capi, purché autonomi e sorretti ciascuno da una propria motivazione (c.d. impugnazione parziale).

5040